

REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio dell'Istituzione nella seduta del 05/10/2020.

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'ITET Floriani.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme vigenti e dei documenti dell'Istituto ed è approvato dal Consiglio dell'Istituzione, sentito il Collegio dei Docenti responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative.
3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni sia per il personale della scuola sia per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 – Premesse

1. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o sostituisce, in condizioni di emergenza, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti in caso di nuovo *lockdown*, di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi classe.
3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.
4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:
 - a. gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
 - b. la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 - c. lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 - d. il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
 - e. rispondere alle esigenze dettate da Bisogni Educativi Speciali

(Legge 104/92, Legge 170/2010, Direttiva del 27/12/2012).

5. Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- a. attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - 1) le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - 2) lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante.
- b. attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone quelle strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali:
 - 1) L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - 2) La visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto indicato dall'insegnante;
 - 3) Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di materiali digitali nell'ambito di un project work.

6. La progettazione della DDI, di competenza del Collegio dei docenti, deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate sincrone e asincrone, dell'inclusività nei confronti degli Bisogni Educativi Speciali evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'Istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'Istituto.

8. L'animatore digitale e i tecnici di laboratorio garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione interna a supporto del personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- il Registro elettronico MASTERCOM (<https://floriani-tn.registroelettronico.com>)
- la *Google Suite for Education – G Suite*

2. Nell'ambito delle attività digitali integrate, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione come da orario settimanale. L'insegnante completa il Registro elettronico indicando l'argomento trattato e/o l'attività assegnata al gruppo di studenti in modo asincrono.

3. Gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe il termine della consegna, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo per gli studenti.

4. La scuola crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un idoneo ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi e-mail istituzionali di ciascuno.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, la programmazione delle attività digitali integrate in modalità sincrona segue il quadro orario settimanale delle lezioni. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale compreso tra i 20 e 22 moduli, ciascuno di durata massima di 40 minuti. Tra un modulo e il successivo deve essere garantita una pausa di 10 minuti.

2. La durata dei moduli viene stabilita in 40 minuti:

- a. per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti;
- b. per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, salute e benessere di insegnanti, studentesse e studenti, equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*.

3. Nel rispetto dell'orario settimanale, l'organizzazione della DDI, con la relativa quota oraria di ciascun docente, viene deliberata da ogni Consiglio di classe garantendo a tutte le discipline uno spazio proporzionato alla quota oraria prevista. Il Consiglio tiene conto del carico di lavoro richiesto giornalmente al gruppo classe e bilancia opportunamente le attività da svolgere. Sarà cura del coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato.

4. Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì fino alle ore 14,00 del venerdì. I termini per le consegne sono fissati dal lunedì fino alle ore 12,00 del sabato.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Per le attività sincrone sarà l'insegnante che comunica, agli studenti interessati, il link di accesso all'attività che si svolge in Google Meet attraverso la loro mail istituzionale nome.cognome@g-floriani.it

2. All'inizio della lezione sincrona, l'insegnante avrà cura di annotare sul registro elettronico le eventuali assenze alle video-lezioni programmate. L'assenza deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza con le modalità previste dall'Istituto.

3. Durante lo svolgimento della attività di DDI alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- a. accedere alle video-lezioni con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale. Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di dividerlo con soggetti esterni.
- b. Accedere alle video-lezioni sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è concordata con l'insegnante.
- c. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso e segnalare la propria presenza sulla chat.
- d. Partecipare ordinatamente alle video-lezioni: le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat.
- e. Partecipare alle video-lezioni con la **videocamera attivata** che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un **ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.**
- f. Le video-lezioni devono svolgersi nel rispetto del contesto relazionale scolastico previsto. Non sarà consentito l'accesso e l'ascolto ad altri soggetti non coinvolti direttamente alla partecipazione di tali eventi, compresi i membri della famiglia.
- g. Non utilizzare i contenuti delle lezioni e i materiali didattici inseriti nelle piattaforme in modo improprio o tale da creare pregiudizio alla scuola, ai docenti e ai compagni.
- h. Rispettare tutte le norme vigenti in difesa della privacy con particolare riferimento all'utilizzo dei contenuti e delle immagini della Didattica Digitale.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente comma comporta, dopo un primo richiamo da parte dell'insegnante, l'erogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento disciplinare.

Art. 6 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Gli account personali sul Registro elettronico MASTERCOM e G SUITE sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro

applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche.

2. È vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle video-lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni od offensivi.

Art. 7 - Percorsi per alunni con Bisogni Educativi Speciali

1. I docenti devono prestare particolare attenzione alle studentesse e agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92, Legge 170/2010, Direttiva del 27/12/2012).

In particolare:

- a. per le studentesse e gli studenti L.104/92 il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, per le studentesse e gli studenti L.170/2010 e Direttiva del 27/12/2012 il punto di riferimento rimane il Piano Didattico Personalizzato ed è garantita loro la fruizione delle attività svolte per il resto della classe.
- b. Per le studentesse e gli studenti L.104/92 deve essere privilegiata, se possibile, la frequenza scolastica in presenza con il coinvolgimento delle figure di supporto.
- c. Se previsto, il docente di sostegno mantiene i contatti con i singoli docenti e l'interazione con le studentesse e gli studenti. Egli partecipa di norma alle videoconferenze delle varie discipline curriculari, interagisce direttamente con la studentessa o lo studente, fornendo opportuni chiarimenti e individuando le modalità di DDI più adatte. Se è necessario, il docente di sostegno contatta la famiglia, concordando le modalità operative.

Art. 8 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti in periodo DDI è regolamentata dal Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti e della Capacità relazionale dell'istituto.
2. Gli esiti delle verifiche sugli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI sono riportati sul Registro elettronico.

Art. 9 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. È istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza e offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali.

2. Nel caso di esaurimento delle strumentazioni a disposizione della scuola e/o difficoltà di connessione presso il proprio domicilio, la scuola offre la possibilità di utilizzare la connessione e le postazioni fisse nel rispetto di quanto previsto dai protocolli

di sicurezza.

Art. 10 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- a. prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, utilizzo degli strumenti digitali e impegni riguardanti la DDI.